

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2177 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2017
relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme di base della direttiva 2012/34/UE riguardanti l'accesso agli impianti di servizio e la fruizione dei servizi prestati in tali impianti, quali le disposizioni in materia di diritti d'accesso, le norme procedurali fondamentali circa il trattamento delle richieste e le prescrizioni sulla pubblicazione di informazioni, si applicano a tutti gli impianti di servizio. La direttiva 2012/34/UE stabilisce inoltre norme differenti per i vari tipi di servizi prestati negli impianti di servizio. Anche tali distinzioni dovrebbero essere rispecchiate nel presente regolamento.

Tenuto conto delle finalità e dell'ambito di applicazione della direttiva 2012/34/UE, le disposizioni sull'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio dovrebbero riguardare solo i servizi connessi alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario.

- (2) Al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori degli impianti di servizio di importanza marginale, appare opportuno prevedere la possibilità per gli organismi di regolamentazione di esentare gli operatori degli impianti di servizio da tutte o da alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di talune disposizioni riguardanti l'obbligo di pubblicare una descrizione dell'impianto di servizio, nel caso in cui l'organismo di regolamentazione ritenga che l'impianto non rivesta importanza strategica per il funzionamento del mercato. L'organismo di regolamentazione dovrebbe anche essere autorizzato a concedere tali esenzioni nel caso in cui il pertinente mercato degli impianti di servizio sia caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori che offrono servizi comparabili in concorrenza tra loro o nel caso in cui un organismo di regolamentazione ritenga che alcune disposizioni specifiche del presente regolamento potrebbero incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio. Ciò potrebbe avvenire ad esempio nel caso di un'impresa ferroviaria che presta servizi a un'altra impresa ferroviaria al fine di assistere quest'ultima in località remote nell'ambito di una collaborazione che si rende necessaria a causa dei costi economici che essa dovrebbe altrimenti sostenere.

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero valutare le domande di esenzione singolarmente, caso per caso. Nel caso in cui, a seguito di un reclamo in merito all'accesso all'impianto di servizio o al servizio ferroviario in questione, giudichi che le circostanze sono mutate in misura tale che un'esenzione concessa in precedenza ha un'incidenza negativa sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario, l'organismo di regolamentazione dovrebbe riesaminare un'esenzione e potrebbe revocarla.

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione coerente delle esenzioni in tutti gli Stati membri; dovrebbero elaborare principi comuni per l'applicazione delle disposizioni in materia di esenzioni entro la data di applicazione dell'articolo 2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE, se necessario, la Commissione può adottare misure che stabiliscono tali principi.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 32.

